



PONTIFICIUM CONSILIUM
DE LEGUM TEXTIBUS

Prot. 17263/2020

Città del Vaticano, 7 dicembre 2020

Eccellenza Reverendissima,

Riscontro sua lettera del 18 novembre 2020 cui chiedeva a questo Pontificio Consiglio di chiarire i cann. 1421 §3 e 1435 del Codice in vigore. In particolare, Ella ha affermato che c'è un dubbio su quale documento sia sufficiente per legittima prova del requisito della "licenza" in diritto canonico per la nomina alla carica di giudice o promotore di giustizia.

Come Ella ha indicato nella lettera, il can. 1421 §3 richiede che i giudici possiedano almeno la licenza in diritto canonico. Allo stesso modo, il can. 1435 richiede che il promotore di giustizia e il difensore del vincolo siano in possesso almeno della necessaria licenza in diritto canonico.

Il possesso del titolo accademico come requisito specificato nei can. 1421 §3 e can. 1435 è un requisito per la validità della nomina di giudice o promotore di giustizia. Pertanto, se i soggetti hanno compiuto l'intero curriculum degli studi e hanno ricevuto dall'Istituto di diritto canonico la certificazione attestante il raggiungimento del grado accademico, ciò è sufficiente per la nomina a giudice, promotore di giustizia o difensore del vincolo come richiesto dalla legge. Il possesso materiale del diploma attestante il grado accademico è solo elemento formale.

Nella speranza di averLe fornito un utile parere, colgo l'occasione per confermarci con sensi di distinto ossequio.

+ 
+ Filippo Iannone, OC
Presidente

+ 
+ Juan Ignacio Arrieta
Segretario